

# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Prot.ib/ 83 12

Venezia, 2 6 GEN. 2012

Ai Comuni della Provincia di	VENEZIA
All'Amministrazione Provinciale di	VENEZIA
Alle ASL della Provincia di Venezia	LORO SEDI
A tutti i Consorzi della Provincia di Venezia	LORO SEDI
Alla Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura di	VENEZIA
All'Associazione Costruttori Edili ed Affini Provincia di	VENEZIA
All'Associazione degli Industriali della Provincia di	VENEZIA
All'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale	VENEZIA
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di	VENEZIA
All'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di	VENEZIA
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per il Patrimonio Storico e Artistico e	VENEZIA
Demoetnoantropologico di Venezia e Laguna	VENEZIA
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Veneto Orientale	VENEZIA
A Veneto Strade	VENEZIA
Al Compartimento A.N.A.S. di	VENEZIA
Al Magistrato alle Acque di	VENEZIA
Al Nucleo Operativo di Venezia del Magistrato alle Acque - Provveditorato OO.PP	VENEZIA
Al Genio Civile Opere Marittime	VENEZIA
All'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale	
All'Agenzia del Territorio Direzione Regionale per il Veneto	VENEZIA
Al Consiglio Regionale del Veneto	VENEZIA
Alla Giunta Regionale del Veneto	VENEZIA VENEZIA
All'Assessorato Regionale Lavori Pubblici	
All'Ufficio del Genio Civile Regionale	VENEZIA
All'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Provinciale di	VENEZIA
Alla Procura Generale della Repubblica c/o la Corte d'Appello di	VENEZIA
Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di	VENEZIA
Alla Corte d'Appello di	VENEZIA
Al Consiglio Nazionale Ingegneri	VENEZIA
	ROMA
A tutti gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia	E-mail e pubblicazione nel sito

OGGETTO: Sentenza T.A.R. Parma n. 389/2011 - Competenze Professionali Ingegneri e Architetti.

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la sentenza del T.A.R. di Parma n. 389/2011 in cui viene attribuita l'esclusività delle competenze professionali degli Ingegneri per le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie, gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali e le opere industriali.

Si pregano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo di tenere nella dovuta considerazione quanto pronunciato dal T.A.R. di Parma.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DEL.
CONSIGLIO DELL'ORDINE
Vogn Antonio Ceola)

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

## **SENTENZA**

#### contro

il Comune di Fidenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. \*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, con domicilio eletto presso l'avv. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, in Parma, \*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*;

l'Ordine degli Architetti della Provincia di Parma;

## nei confronti di

per l'annullamento, previa sospensione,

della determinazione del Comune di Fidenza n. 652 del 09.07.2010 avente ad oggetto "Realizzazione dell'adeguamento della SP12 II^ fase. Affidamento degli interventi e disposizioni conseguenti";

della deliberazione di G.C. del Comune di Fidenza n. 15 del 21.01.2010;

della determinazione del Comune di Fidenza n. 167 del 10.02.2010;

dell'Ordine di Servizio a firma del R.U.P. \*\*\*\*. \*\*\*\*\*\* del 01.07.2010;

del verbale di consegna dei lavori del 27.07.2010;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fidenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 la dott.ssa \*\*\*\*\*\*\* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

# FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma si duole dell'asserita

illegittimità della determinazione dirigenziale, con la quale la funzione di direttore lavori, nell'ambito delle opere di adeguamento della strada provinciale SP12, comprendente la rettifica del tracciato e il suo ampliamento (pari a € 2.054.638,46), è stata affidata ad un architetto, il dirigente del settore U.T.C. Assetto del territorio del Comune di Fidenza, arch. \*\*\*\*\*\*\*\*.

Il progetto approvato e al quale inerisce la funzione di direzione dei lavori consiste nell'esecuzione di opere di ingegneria civile rispetto alle quali è esclusa la competenza degli architetti.

Infatti, l'Ordine professionale ricorrente ritiene che l'attribuzione dell'incarico disposta con gli atti impugnati sia illegittima per violazione di legge ed erronea applicazione del R.D. n. 2537 del 23/10/1925, con particolare riferimento agli articoli 51 e 52, come confermato dall'art. 1, comma 2 della direttiva 85/384/CEE, oltre che per erroneità manifesta e erroneo presupposto di fatto, atteso che permane nel vigente ordinamento il divieto imposto agli architetti di elaborare opere viarie non connesse con opere di edilizia civile, da cui discenderebbe il divieto normativo di assumere anche la direzione dei lavori delle suddette opere. Tale divieto discende dal riparto di competenze tra ingegnerie architetti ai sensi degli art. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, ripartizione che è confermata dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 129/1992.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fidenza resistendo al gravame e ritenendo infondata l'interpretazione normativa patrocinata dal ricorrente Ordine.

Alla camera di consiglio del 09.11.2010 il Collegio ha respinto l'istanza cautelare, essendo quasi conclusi i lavori di adeguamento della strada provinciale, e ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio anche all'Ordine degli Architetti della Provincia di Parma.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare, stante la circostanza che i lavori relativi alla strada provinciale erano ormai terminati, e disposto la trasmissione della causa al Tribunale di I grado per la sollecita fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, d.lgs. 104/2010.

Alla pubblica udienza del 19.10.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il contraddittorio risulta essere stato esteso anche all'Ordine degli Architetti della Provincia di Parma con notifica avvenuta in data 18/11/2010, come richiesto dall'ordinanza di questo Giudice.

I motivi di ricorso sono fondati.

In particolare, gli articoli 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, confermato nella sua piena vigenza e nel suo contenuto dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. 129/1992 (di attuazione, tra l'altro, della direttiva Cee n. 384/85), riservano alla comune competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali.

Né può valere l'obiezione per cui, per la direzione dei lavori delle opere stradali, varrebbe una diversa regola rispetto a quella valevole per la progettazione, in quanto ormai la sede della disciplina della direzione dei lavori si trova nel "Codice dei contratti pubblici" (art. 130), atteso che l'art. 130 del d.lgs. 163/2011 manifesta solo una opzione per quanto concerne la direzione dei lavori, da svolgersi preferibilmente all'interno della stazione appaltante, ma non è norma che riguarda il riparto di competenze tra diverse figure professionali, che rimane invece, regolato dal R.D. n. 2537/1925.

Inoltre, l'art. 148 del d.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione del d.lgs. 163/2011), sancisce che il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte e in conformità del progetto; sembra pertanto logico che se la progettazione dei lavori è rimessa, secondo l'ordine delle competenze professionali di cui si è detto, alla categoria degli ingegneri anche la direzione dei lavori deve essere affidata per quelle opere alla stessa categoria.

Né può essere accolta la tesi comunale, in base alla quale la distinzione delle competenze tra architetti e ingegneri, in quanto disciplinata da una norma regolamentare (R.D. n. 2357/1925),

sarebbe modificabile da regolamenti successivi dei singoli enti locali, e ciò per due ordini di motivi: in primo luogo, in ragione della circostanza per cui il citato R.D., pur non essendo una norma di rango legislativo primario, è fonte sovraordinata rispetto ai regolamenti degli enti locali e, in secondo luogo, in quanto il riparto delle competenze tra le due figure professionali ivi fissato è stato cristallizzato, come detto, dal d.lgs. 129/1992, che agli articoli 1 e 2 ha attribuito una specifica riserva a favore degli ingegneri per quanto concerne la progettazione di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile, qual è all'evidenza l'opera pubblica in parola.

Conclusivamente, per le motivazioni innanzi espresse, il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.O.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli impugnati provvedimenti.

Condanna il Comune di Fidenza al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

```
**** *****, Presidente

**** ***, Consigliere

***** ***, Primo Referendario, Estensore
```

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
II 09/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)